

ALLEGATO AL CAPITOLATO POLIZZA RCAUTO LIBRO MATRICOLA

Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto. Eventuali moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché delle eventuali quote di riparto del rischio in caso di ATI.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato:

- per “Legge”: la legge 24 dicembre 1969, n. 990 sull’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni;
- per “Regolamento”: Il Regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni
- per “Società ”: l’Impresa Assicuratrice
- per “Contraente”: l’Ente che stipula l’Assicurazione
- per “Assicurato”: l’Ente contraente nonché la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione
- per “Assicurazione”: il contratto di assicurazione
- per “Polizza”: il documento che prova l’ assicurazione
- per “Premio”: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
- per “Rischio”: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
- per “Sinistro”: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata
- per “Indennizzo”: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
- per “Massimale”: la massima esposizione della Società per ogni sinistro

In particolare:

Massimale per sinistro: la somma massima cui è obbligata la Società;

Massimale per persona: la somma massima , nell’ambito del massimale per sinistro, per ogni persona che abbia subito lesioni personali o sia deceduta ;

Massimale per cose: la somma massima, nell’ambito del massimale per sinistro, per danneggiamenti a cose e/o animali anche se appartenenti a più persone.

- per “Franchigia”: parte del danno risarcibile espressa in importo fisso che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato.

SEZIONE I - RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONI

1.1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti nell'elenco allegato al presente capitolato e di quelli che comunque entreranno nella disponibilità del contraente purché tutti intestati al P.R.A. allo stesso Contraente o, nel caso di veicoli locati in leasing, allo stesso locatario.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private, comprese quelle di proprietà del Contraente, e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

L'assicurazione copre altresì la responsabilità civile derivante dalla sosta o dalla manovra a mano di veicoli, compresi i rimorchi, nonché, sempre qualora il rimorchio sia staccato dalla motrice, i danni a terzi derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Sono considerati terzi gli amministratori, il segretario generale, il direttore centrale, i dipendenti tutti (anche a tempo determinato e di staff), il personale di altri enti temporaneamente distaccato presso l'organizzazione del contraente e tutti gli altri soggetti che siano comunque in rapporto con il contraente stesso (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano: volontari in servizio civile ed altri volontari per i danni subiti durante lo svolgimento delle loro mansioni, gli allievi e gli insegnanti delle scuole materne comunali, degli asili nido, dei centri estivi, ecc).

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

1.2 – Consistenza del parco automezzi

La copertura assicurativa dovrà comprendere tutti i veicoli elencati in allegato e di quelli che comunque entreranno successivamente nella disponibilità del contraente.

Tale consistenza del parco mezzi è soggetta a variazioni nel corso dell'anno a seguito di alienazioni o demolizioni, oppure per acquisizioni di nuovi veicoli. Al verificarsi di tali circostanze, sarà data tempestiva comunicazione alla Società Assicuratrice, anche a mezzo fax, al fine del regolamento del premio conseguente nonché

dell'effettiva modifica di copertura decorrente dalle ore 24 del giorno della comunicazione.

1.3 - Esclusioni e Rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo partecipante a competizioni sportive su strade ed aree pubbliche così come previsto dal D.L. 20/6/2002 n. 121 che modifica l'art. 9 del D.L. 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni.
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Dlgs 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni.

In questo caso, qualora esista la prova del nesso causale e nei limiti in cui la violazione degli artt. 186 e 187 del soprarichiamato Dlgs ha concorso alla causa del danno, ed in tutti gli altri casi in cui sia applicabile l'art. 18 della legge 24/12/69 n. 990, la Società eserciterà diritto di rivalsa – nei confronti del diretto responsabile - per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

1.4 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Si conviene che l'omissione della dichiarazione, da parte del Contraente, di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come l'incompleta od inesatta dichiarazione all'atto della stipulazione del contratto e/o durante il corso dello stesso, non pregiudica il diritto al completo risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, né può essere invocata dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifestata malafede. La Società, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

1.5 – Esonero dichiarazione di precedenti sinistri

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'Assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione del presente contratto, non può essere invocato dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

1.6 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, della Svizzera, degli stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dei restanti Stati Europei.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle non barrate sono indicate nel suddetto documento.

La società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) senza sovrapprezzo.

Nel rispetto di quanto sopra la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiore garanzie previste dal presente contratto.

La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio e trovi applicazione il periodo di mora di cui all'articolo 4.1 del presente capitolato, la Società risponde dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello di scadenza del premio.

Qualora per il veicolo per il quale è stata rilasciata la Carta Verde venga a cessare la garanzia, nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla carta verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società; la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

1.7 – Assicurazione degli automezzi con iscrizione al libro matricola

L'assicurazione ha per base un "LIBRO MATRICOLA" che forma parte integrante della presente polizza. In questo registro sono iscritti i veicoli da assicurare inizialmente, con la gradualità indicata nel precedente articolo 1.2 del presente capitolato, e successivamente, purché tutti intestati al P.R.A. allo stesso Contraente o, nel caso di veicoli locati in leasing, allo stesso locatario.

Sono ammesse le sostituzioni di veicoli ed al veicolo contestualmente subentrante verrà riconosciuta la stessa classe di merito del veicolo sostituito. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa offerta in sede di gara.

Relativamente alle nuove immissioni o in caso di furto del veicolo, alienazione, distruzione, demolizione ed esportazione definitiva, il premio verrà pagato dal contraente alla società, senza maggiorazione, in ragione di 1/360 per ogni giorno di effettiva copertura.

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni la garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale di invio della lettera raccomandata o di invio del telefax o telex con cui il

Contraente ha notificato la richiesta di inclusione del veicolo alla Direzione Generale della Società assicuratrice o all'Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato ed il contrassegno previsti dalle vigenti disposizioni.

Per le esclusioni la garanzia cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale di invio della raccomandata o di invio del telefax o telex con cui il Contraente ha comunicato alla Direzione Generale della Società o all'Agenzia cui è assegnato il contratto la volontà di procedere alla predetta esclusione. Il contraente dovrà procedere in ogni caso alla restituzione del contrassegno e dell'eventuale carta verde.

In caso di furto di un veicolo precedentemente incluso nel " LIBRO MATRICOLA" senza che sia in seguito avvenuto il ritrovamento del medesimo, la garanzia è risolta a decorrere dalla data in cui il contraente ha comunicato alla Direzione Generale della Società o all'Agenzia cui è assegnato l'avvenuto furto (corredato di denuncia sporta alle competenti autorità).

In caso di alienazione di un veicolo assicurato, qualora l'alienante, previa restituzione del certificato e contrassegno relativi al veicolo alienato, chieda che il contratto sia reso operante per altro veicolo di sua proprietà o in leasing, la garanzia sarà valida per il nuovo veicolo dalla data del rilascio del corrispondente certificato, con eventuale conguaglio a consuntivo del premio dell'annualità in corso, sulla base della tariffa allegata alla presente polizza.

Fuori del caso sopra descritto il trasferimento di proprietà del veicolo comporta la cessione del contratto. Il cedente o il cessionario sono tenuti a dare immediata comunicazione alla società dell'avvenuta cessione.

La società, previa restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando i predetti documenti.

1.8 - Determinazione del premio

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 del premio annuo, per ogni giornata di garanzia, sulla base della tariffa stabilita dalla Società assicuratrice ed allegata alla polizza.

1.9 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza. I premi devono essere pagati alla Direzione Generale della Società o all'Agenzia della stessa cui è assegnato il contratto. A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza dell'assicurazione.

1.10 - Regolazione del premio

Poiché il premio viene determinato in base alle tariffe allegare alla polizza per ogni singolo veicolo per la durata di un anno, con riferimento al precedente art. 1.8 delle Condizioni Contrattuali, si stabiliscono le seguenti norme comportamentali per la regolazione del premio al termine dell'annualità assicurativa:

- 1) - Entro il 30^{mo} giorno successivo alla scadenza la Società dovrà notificare al Contraente opportuno documento contabile nel quale dovranno essere indicati:
 - a) i premi (in ragione di 360^{mi} di premio) relativi ai veicoli inclusi in garanzia nel periodo assicurativo sopraindicato;
 - b) il rimborso dei premi (in ragione di 360^{mi} di premio) per i veicoli esclusi dalla garanzia nel periodo assicurativo corrispondente;
 - c) il PREMIO A CONSUNTIVO dovuto dal Contraente e risultante dalla somma algebrica del :
 - o premio complessivo per inclusione veicoli;
 - o rimborso complessivo per esclusione di veicoli.

Il PREMIO A CONSUNTIVO deve essere pagato dal Contraente ovvero rimborsato dalla Società entro 60 giorni dalla data in cui è stata trasmessa la relativa appendice (documento contabile) da parte della predetta Società.

1.11 - Carico e scarico

La Società assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente, per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.

Il rischio derivante dalle operazioni di carico e scarico eseguite con mezzi o dispositivi meccanici rientra nella copertura di cui al contratto sulla responsabilità civile verso terzi.

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

Nel caso di veicoli speciali per portatori di handicap, la garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita o discesa dei passeggeri con l'ausilio di mezzi meccanici.

1.12 - Ricorso Terzi

La Società risponde dei danni diretti e materiali cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) dall'incendio, esplosione o scoppio dei veicoli inseriti nel libro matricola che impegni la responsabilità dell'assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale. Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia e

possesso dell'Assicurato, salvo che si tratti dei locali tenuti in regolare locazione dall'Assicurato stesso.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza di euro 250.000,00.= (euro duecentocinquantamila) per sinistro ed anno assicurativo.

1.13 - Responsabilità civile dei trasportati

La Società assicura la responsabilità civile personale ed autonoma dei trasportati, per danni involontariamente cagionati a Terzi (escluso il conducente responsabile del sinistro) durante la circolazione del veicolo assicurato e non compresi nelle previsioni della assicurazione obbligatoria. Sono esclusi i danni al veicolo assicurato. I massimali di esposizione per questa garanzia sono di importo pari a quelli previsti per la garanzia R.C.

1.14 - Patente idonea ma scaduta

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1.3 Esclusioni e Rivalsa, l'Impresa non eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato se, al momento del sinistro, alla guida del veicolo si trovava un conducente con patente idonea ma scaduta da non oltre dodici mesi e sempre che il conducente stesso ne ottenga il rinnovo, idoneo per la guida del veicolo che ha causato il sinistro, entro sei mesi dalla data del sinistro stesso.

1.15 - Patente non ancora consegnata

A parziale deroga dell'art. 1.3 Esclusioni e Rivalsa, l'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato in conseguenza della inoperatività della garanzia nel caso di guida da parte di persona che abbia superato con esito favorevole l'esame teorico e pratico di idoneità alla guida e che risulti in attesa del materiale rilascio del documento da parte degli Uffici competenti. Resta comunque inteso che il conducente è tenuto a fornire la documentazione relativa al superamento degli esami. Qualora la patente non venisse rilasciata, l'Impresa, indipendentemente dalle ragioni del mancato rilascio eserciterà il diritto di rivalsa.

1.16 - Veicolo di proprietà dell'Ente in uso a dipendenti, amministratori, collaboratori

Preso atto che il veicolo assicurato è dato in uso dall'Ente Contraente proprietario o locatario (leasing) a Dipendenti, Amministratori o Collaboratori anche occasionali, la società, a parziale deroga dell'art. 1.3 Esclusioni e Rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo Contraente, proprietario o locatario:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;

- nel caso di danni subiti dai Terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione. L'Impresa non darà luogo alla rinuncia al diritto di rivalsa nel caso in cui il Contraente, proprietario o locatario, fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

1.17 – Rinunce alla rivalsa operanti:

A parziale deroga dell'art.1.3 esclusioni e riverse, la Società rinuncia alla rivalsa nei casi di seguito indicati:

a) Guida in stato di ebbrezza

La Società rinuncia ad esercitare la rivalsa se il conducente si trova, al momento del sinistro, in stato di ebbrezza

b) Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (fatto sanzionato ai sensi dell'art.187 del Codice della Strada)

La Società rinuncia nei confronti del proprietario del veicolo (Ente), ad esercitare la rivalsa.

c) Trasporto di persone non conforme alle disposizioni vigenti

La Società rinuncia ad esercitare la rivalsa se il trasporto di persone non è effettuato in conformità alle prescrizioni di legge o alle indicazioni della carta di circolazione.

1.18 – Danni a cose di terzi trasportati su autovetture, motoveicoli, autocarri, veicoli ad uso speciale

La società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del proprietario del veicolo, per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

1.19 - “Bonus/Malus”

La garanzia è prestata, per i veicoli inseriti nell'allegato elenco e per quelli che in esso verranno inseriti per effetto di successive acquisizioni, nella forma “Bonus/Malus” o a “Tariffa Fissa” a seconda della categoria dei veicoli stessi.

1.20 - Massimali relativi alla RC veicoli

Il massimale assicurato per ogni sinistro e per ciascuno dei veicoli assicurati è di € 6.000.000,00.= (euro sei milioni).

SEZIONE II - ASSICURAZIONE “ AUTO RISCHI DIVERSI .

2.1 - Garanzia “ INCENDIO “

La Società garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dai veicoli indicati nel libro matricola - sia in rimessa che in circolazione - comprese le parti accessorie normalmente fornite dalla Casa costruttrice, nonché gli accessori fono – audio - visivi, quali apparecchi radio, radiotelefoni, televisori, registratori, impianti antifurto e simili purché stabilmente installati sul veicolo, in conseguenza di: incendio, fulmine, scoppio del carburante contenuto nel serbatoio del veicolo e destinato al suo funzionamento, nonché fumo conseguente all'incendio del veicolo stesso.

Si precisa che la società risponde dei danni relativi alla garanzia incendio anche se il sinistro è avvenuto in conseguenza di colpa grave dell'assicurato, nonché dei danni ai veicoli:

- causati da guasti arrecati dall'assicurato o da terzi, oltre a quelli per ordine dell'autorità, allo scopo di impedire od arrestare l'incendio;
- causati da esplosione verificatasi per attività del contraente.

L'assicurazione comprende inoltre i danni materiali e diretti subiti dai veicoli determinati o agevolati dal dolo delle persone del cui operato il contraente/assicurato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti.

La Società si obbliga altresì a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza di euro 250.000,00.= (euro duecentocinquantamila) per evento, dalle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente garanzia, per:

- danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi o a locali da lui detenuti in locazione;
- lesioni corporali cagionate a terzi.

La garanzia di cui al comma precedente è estesa ai danni derivanti a terzi da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi dei terzi medesimi, entro la somma di euro 250.000,00.= (duecentocinquantamila euro) per evento.

La garanzia non comprende invece i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto sopra previsto per i locali da lui detenuti in locazione;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

2.2 - Garanzia “ FURTO ”

La Società garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti che siano conseguenza di furto totale o parziale, consumato o tentato, dei veicoli indicati nel libro matricola - sia in rimessa che in circolazione - comprese le parti accessorie normalmente fornite dalla Casa costruttrice, nonché gli accessori fono – audio - visivi, quali apparecchi radio, radiotelefoni, televisori, registratori, impianti antifurto e simili purché stabilmente installati sul veicolo.

I danni conseguenti a rapina sono equiparati a quelli in caso di furto.

La Società indennizza anche i danni conseguenti alla circolazione, agli atti vandalici ed ai danneggiamenti che il veicolo assicurato abbia subito successivamente alla consumazione del furto totale e prima che sia stato recuperato.

Sono compresi in garanzia i danni causati al veicolo in occasione del furto di cose contenute nel veicolo stesso.

L'assicurazione comprende inoltre i danni materiali e diretti subiti dai veicoli determinati o agevolati dal dolo delle persone del cui operato il contraente/assicurato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti.

2.3 - Garanzia “ CRISTALLI ”

La Società assicura i cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali, tetto apribile) dei veicoli indicati nel libro matricola - sia in rimessa che in circolazione - contro i danni materiali e diretti di rottura dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi.

La garanzia non si estende ai vetri dei gruppi ottici e dei retrovisori esterni.

Le rigature o segnature e simili non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi della presente garanzia.

L'assicurazione comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli, mentre sono esclusi i danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli.

2.4 – Garanzia “Atti vandalici”

La Società tiene indenne l'assicurato dei danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati da atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio.

La garanzia viene prestata a fronte di uno scoperto del 10% con il minimo di €250,00.

2.5 – Garanzia “Calamità naturali”

La Società tiene indenne l'assicurato dei danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati dalle calamità naturali:

- Tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta, grandine, vento e cose da esso trascinate;

- fuoriuscita di corsi d'acqua, laghi e bacini idrici, inondazioni, mareggiate, allagamenti, valanghe e slavine, caduta di neve, franamento o cedimento del terreno, caduta di pietre e di alberi;
- terremoti o eruzioni vulcaniche, con il limite di massimo indennizzo, in entrambi i casi, di €15.000 per veicolo assicurato.

La garanzia viene prestata a fronte di uno scoperto del 10% con il minimo di €250,00.

2.6 - Esclusioni comuni a tutte le garanzie della Sezione II°

L'assicurazione non è operante per i danni:

- a) avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
- b) avvenuti in conseguenza di sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- d) causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi non seguito da incendio;
- e) derivanti dal mancato uso o da deprezzamento, qualunque ne sia la causa, da ritardato o mancato rientro nel possesso dell'Assicurato a seguito di disposizioni delle competenti Autorità italiane o straniere, né qualsiasi altro danno indiretto.

2.7 - Valore assicurato

Il valore assicurato deve corrispondere:

1. per i veicoli che non hanno superato 1 anno dalla data di prima immatricolazione, al valore a nuovo oppure al prezzo di fattura di acquisto, se inferiore a tale valore;
2. per gli altri veicoli, al valore commerciale del veicolo stesso come rilevato nell'ultimo numero del listino Quattroruote pubblicato al momento dell'inserimento in garanzia;

Nel valore assicurato sono compresi gli apparecchi fono-audiovisivi (quali a titolo esemplificativo e non limitativo: radio, impianti di radiotelefonìa, navigatori satellitari, mangianastri ed altri apparecchi stabilmente fissati al veicolo), nonché impianti antifurto.

2.8 - Estensione territoriale

Le garanzie di cui alla presente sezione sono operanti quando i veicoli si trovino in qualunque condizione (nei depositi, all'aperto, fermi, in circolazione, in riparazione, ecc) entro gli stessi confini territoriali previsti per la garanzia di responsabilità civile – sezione prima – del presente capitolato.

SEZIONE III

NORME CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI.

PARTE I - Responsabilità Civile Auto

3.1 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia dei sinistri deve essere comunicata alla Direzione Generale della Società o all'Agenzia cui è assegnato il contratto, nel termine di 30 giorni consecutivi dal giorno in cui l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'Ente Contraente ne sia venuto a conoscenza, con comunicazione - riportante le modalità del sinistro - a mezzo raccomandata (anche a mano), telex o telefax.

La denuncia può essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato, ai sensi dell'art. 5 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 e dell'articolo 2, comma 5 quater, della Legge n. 137/2000 con l'indicazione dei dati relativi al sinistro, così come richiesto nel modulo stesso (CID).

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

3.2 - Gestione delle vertenze - assistenza legale

In caso di sinistro, la Società assume a proprio carico, senza limite di spesa, a nome dell'Assicurato, la gestione giudiziale e stragiudiziale, in ogni stato e grado del giudizio, in sede civile, penale ed amministrativa, delle vertenze relative a richieste di risarcimento danni da chiunque avanzate in relazione all'oggetto della presente copertura, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

La Società si impegna altresì a proseguire nella difesa penale dell'assicurato sino all'atto della tacitazione della parte lesa.

La Società non riconosce spese di alcun genere sostenute dall'Assicurato se non preventivamente concordate ed autorizzate per iscritto.

In caso di sinistro che veda coinvolto il veicolo assicurato, e per il quale la responsabilità dell'accaduto sia imputabile totalmente o parzialmente a Terzi, la Società - ricevuta la denuncia del sinistro - provvederà, con le modalità di cui ai paragrafi precedenti, alla tutela di tutti i diritti dell'Assicurato.

PARTE II - “ASSICURAZIONE “ AUTO RISCHI DIVERSI “.

3.3 – Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia dei sinistri deve essere comunicata alla Direzione Generale della Società o all'Agenzia cui è assegnato il contratto, nel termine di 30 giorni consecutivi dal giorno in cui l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'Ente Contraente ne sia venuto a conoscenza, con comunicazione, a mezzo raccomandata (anche a mano), telex o telefax, riportante le modalità del sinistro, tipo ed entità approssimativa del danno.

Alla denuncia, a richiesta della Società, devono essere allegati, in fotocopia, la Carta di Circolazione ed il Certificato di Proprietà relativi al veicolo assicurato.

Nei casi di furto, rapina ed eventi socio-politici deve essere fatta denuncia immediata all'Autorità, inoltrando alla Società copia della denuncia, vistata dall'Autorità stessa.

Qualora i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere fatta sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana.

3.4 - Determinazione dell'ammontare del danno

Per la determinazione dell'ammontare del danno valgono i seguenti criteri:

1. in caso di danno parziale: l'importo indennizzabile si determina in base al costo delle riparazioni e/o sostituzioni, senza applicazione del degrado sul prezzo delle parti sostituite, al netto del valore residuo, se il sinistro si verifica nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo, anche se avvenuto all'estero - fermo il limite del valore commerciale del veicolo stesso, al momento del sinistro, come rilevato nella rivista Quattroruote del mese in cui è avvenuto il sinistro; per gli apparecchi fono - audiovisivi, non costituenti accessori di serie, la riduzione per degrado non si applica se il sinistro si verifica nei primi 6 mesi dalla data di acquisto regolarmente documentata.

In ogni caso non sarà applicato alcun degrado d'uso per i pezzi di ricambio concernenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli.

2. in caso di danno totale:

a) se il sinistro si verifica nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo l'importo indennizzabile sarà pari al valore a nuovo oppure al prezzo di fattura di acquisto, se inferiore a tale valore;

b) se il sinistro si verifica trascorsi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, l'importo indennizzabile si determina in base al **valore commerciale** del veicolo stesso, al momento del sinistro, come rilevato nella rivista Quattroruote del mese in cui è avvenuto il sinistro, al netto del valore residuo.

3. apparecchi fono - audiovisivi:

Fermo restando quanto stabilito al precedente punto 1) del presente articolo, l'indennizzo relativo agli apparecchi fono - audiovisivi, viene effettuato, tenendo conto del degrado d'uso, ed in ogni caso per un importo non superiore al 15% della somma assicurata, con il massimo di euro 3.800,00.= (tremilaottocento euro) per evento.

Nell'ammontare del danno, totale o parziale, si comprende anche l'IVA, qualora rimanga a carico dell'assicurato.

3.5 - Procedura per la valutazione del danno:

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti:
- dai membri del collegio arbitrale di cui al successivo punto 4.6 del presente capitolato.

3.6 - Mandato dei periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri previsti nelle clausole del presente capitolato relative al valore delle cose assicurate;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di rientro degli occupanti, di rimorchio e recupero del veicolo previste dal precedente articolo 3.4 del presente capitolato, secondo i criteri indicati nelle clausole del presente capitolato relative alla determinazione del danno;

I risultati delle operazioni peritali concretate dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

3.7 - Operazioni peritali

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più enti assicurati, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare o contenere, per quanto possibile, le eventuali sospensioni o riduzioni di attività esercitabile mediante gli enti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati.

3.8 - Proseguo dell'attività senza perizia

Fermo l'obbligo di conservare gli avanzati e le tracce del sinistro, è concesso all'Assicurato di poter proseguire nell'attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.

3.9 – Liquidazione dei sinistri:

La liquidazione dei sinistri può avvenire:

- sulla base della procedura “risarcimento diretto” in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dai quali siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, nei limiti previsti dall’art. 149 della Legge;
- sulla base della procedura di “risarcimento del terzo trasportato” per i danni subiti dai passeggeri del veicolo alle condizioni e con i limiti previsti dall’art. 141 della Legge;
- sulla base della procedura prevista dall’art. 148 della Legge per tutte le fattispecie di sinistro non disciplinate nei punti precedenti.

3.10 - Limite massimo di indennizzo

Fatti salvi i casi in cui sia espressamente previsto nel presente capitolato, la Società non potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

SEZIONE IV - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

4.1 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza: assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può essere tuttavia pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

4.2 - Forma e validità delle comunicazioni

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Tutte le comunicazioni cui le Parti sono tenute, oltre che a mezzo lettera raccomandata (anche a mano), possono essere fatte - e debbono quindi ritenersi valide - anche a mezzo telegramma, telex o telefax. Tutte le comunicazioni del contraente/assicurato possono essere indirizzate - e debbono quindi ritenersi valide -

sia alla Direzione Generale della Società che all' Agenzia presso la quale è appoggiato il contratto.

4.3 - Clausola arbitrale

In caso di divergenza sulle condizioni e sulle norme che regolano il presente contratto le Parti si obbligano a mettersi al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati uno dalla Società, uno dal Contraente, il terzo dagli altri due o, in difetto di accordo, dal Presidente del tribunale competente.

Il collegio arbitrale decide a maggioranza dei suoi componenti ed è dispensato da ogni formalità di legge e le sue decisioni sono vincolanti tra le parti anche se uno degli arbitri rifiuti di firmare il verbale.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio arbitro e concorre, per il 50% alle spese del terzo.

4.4 - Oneri fiscali

Fermo restando quanto stabilito per l'IVA nel precedente articolo 3.4 del presente capitolato, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa assicuratrice.

SEZIONE V - ALTRE NORME CHE DISCIPLINANO L'OPERATIVITA' DEL CONTRATTO

5.1 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.